



COMUNE DI FAGNANO OLONA
Provincia di Varese

Piazza Cavour n. 9 – 21054 Fagnano Olona (VA)
Tel. 0331/616511 – Fax 0331/616559 – P.IVA 00214240129

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29.09.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30.06.2020

TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

INDICE

- ART. 1 ISTITUZIONE DI COMMISSIONI COMUNALI
- ART. 2 COMPOSIZIONE E NOMINA
- ART. 3 DURATA E CESSAZIONE DALLA CARICA
- ART. 4 PRESIDENZA E CONVOCAZIONE
- ART. 5 DISCIPLINA DELLE RIUNIONI / VERBALIZZAZIONE
- ART. 6 PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI
- ART. 7 ACCESSO AGLI ATTI DELLE COMMISSIONI



REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

ART. 1

ISTITUZIONE DI COMMISSIONI COMUNALI

1. Il Consiglio comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa o nel corso della stessa, può istituire commissioni comunali a norma dell'art. 17 comma 2 e seguenti dello Statuto Comunale.
2. L'istituzione di commissioni comunali è finalizzata a fornire all'ente, in particolare al Consiglio comunale, un contributo di esame, ricerca, studio ed approfondimento di argomenti attinenti alle materie di competenza.
3. Alle commissioni è attribuita funzione referente, come previsto dallo Statuto comunale, potendo riferire al Consiglio comunale l'esito dei propri lavori, anche sotto forma di espressione di un parere, nonché formulando al Consiglio comunale una proposta di deliberazione; le decisioni delle commissioni, il parere che può essere espresso, così come la proposta di deliberazione non sono vincolanti per il Consiglio comunale.

ART. 2

COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Le commissioni comunali sono composte da consiglieri comunali e/o da soggetti estranei all'amministrazione, in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale.
2. Ogni commissione è composta da un componente per ogni gruppo consiliare di minoranza e da un numero di componenti di maggioranza che superi di una unità il totale dei componenti che rappresentano la minoranza. (Allo stato attuale: n. 7 componenti di cui n. 3 di minoranza e n. 4 di maggioranza).
3. In ciascuna commissione la presenza dell'uno o dell'altro sesso non può superare i due terzi. (Allo stato attuale: massimo 5 componenti dello stesso sesso).
4. La nomina di ciascuna commissione è di competenza del Sindaco che vi provvede con proprio decreto, su designazione dei capigruppo consiliari, entro breve tempo dalla istituzione della commissione o, in caso di rinnovo del Consiglio comunale, per le commissioni comunali già istituite, entro sei mesi dall'insediamento dell'amministrazione.
5. Il Sindaco dà comunicazione delle commissioni nominate nel primo Consiglio comunale utile.

ART. 3

DURATA E CESSAZIONE DALLA CARICA

1. I componenti delle commissioni comunali rimangono in carica fino all'indizione dei nuovi comizi elettorali, in occasione della quale decadono automaticamente dalla carica di componente. La decadenza dei componenti della commissione non comporta la soppressione della stessa, salvo che il Consiglio comunale con specifico atto o in occasione della verifica annuale disposta dall'art. 41, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 96 del D.Lgs. 267/2000, non deliberi in tal senso.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, la sospensione e/o lo scioglimento del Consiglio comunale anticipati rispetto alla scadenza naturale del mandato elettivo comportano l'automatica e contestuale decadenza dei componenti delle commissioni comunali, senza attendere l'indizione dei nuovi comizi elettorali.
3. I componenti delle commissioni comunali che rassegnino le dimissioni dalla commissione o cessino dalla stessa per altro motivo, qualora vi sia necessità di procedere alla surroga, sono sostituiti da nuovi componenti nominati con la stessa procedura prevista per la nomina. Si applica anche a queste nuove nomine quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo in tema di durata della carica di componente della commissione comunale.
4. Le dimissioni dei componenti sono presentate al protocollo comunale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

ART. 4

PRESIDENZA E CONVOCAZIONE

1. Nel decreto di nomina della commissione il Sindaco procede anche alla nomina del presidente della stessa, tenendo conto, a tal fine, di quanto previsto anche dall'art. 44 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 per le commissioni consiliari.
2. Il presidente convoca **almeno due volte l'anno la commissione. Il presidente** [*] presiede la commissione, fissandone l'ordine del giorno. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione.
3. La commissione è convocata dal suo presidente con nota trasmessa a mezzo posta elettronica, di regola almeno 5 giorni (da calendario) prima della data dell'incontro, salvo urgenza e contiene l'ordine del giorno della seduta.
4. Nella prima seduta la commissione elegge al suo interno, con votazione palese, il vice presidente.
5. Il vice presidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
6. **Entro il mese di giugno dell'anno successivo – nella prima seduta consigliare utile – tutte le Commissioni rendono al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, della durata massima di cinque minuti. Il Consiglio comunale prende atto delle relazioni con apposita deliberazione.** [*]

[*]Commi modificati con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30.06.2020.

ART. 5

DISCIPLINA DELLE RIUNIONI / VERBALIZZAZIONE

1. Le riunioni delle commissioni hanno luogo presso la sede degli uffici comunali e, di regola, **sono aperte al pubblico, senza possibilità di interventi da parte di quest'ultimo, se non chiamato in causa dalle forze politiche concordi, salvo quanto disposto dal comma 2.[*]**
2. **Il Presidente della commissione dichiara la seduta chiusa al pubblico, quando siano trattate questioni che in base alla normativa sulla privacy, debbano essere trattate con riservatezza o quando debbano essere trattate questioni concernenti apprezzamenti della capacità, moralità, correttezza o professionalità delle persone. [*]**
3. Per la validità delle riunioni è necessario che siano presenti almeno la metà dei componenti, compreso il presidente ed il vice presidente.
4. Le decisioni della commissione sono prese in forma palese e all'unanimità; ove ciò non sia possibile, la commissione si esprime a maggioranza semplice dei presenti.
5. Alle riunioni partecipa il Responsabile del Settore/Servizio di competenza o un suo delegato, con funzioni di segreteria e verbalizzanti.
6. Il verbale della riunione è redatto riportando in forma estremamente sintetica per ciascun punto all'ordine del giorno le conclusioni cui si è pervenuti; non si fa luogo ad alcuna verbalizzazione degli interventi dei singoli componenti, salvo che i componenti chiedano espressamente che sia riportata in modo sintetico la propria posizione o che al verbale sia allegata una memoria scritta.
7. Seduta stante o nella seduta successiva il verbale è sottoscritto dai componenti presenti e dal segretario verbalizzante.
8. Per tutti gli adempimenti relativi alla convocazione e al funzionamento della commissione la stessa fa capo al Settore/Servizio di competenza.
9. Il Segretario comunale ed i Responsabili dei Settori/Servizi assicurano la massima collaborazione con la commissione e rispondono entro i termini assegnati alle eventuali richieste della commissione stessa.
10. Quando l'argomento da trattare richiede l'esame da parte di più commissioni comunali, si procede con una convocazione congiunta e si perviene ad un unico verbale.
11. Quando è controversa la competenza delle commissioni a trattare un argomento, il Sindaco stabilisce quale commissione debba esaminare la questione oppure promuove la convocazione congiunta delle commissioni interessate. Il Sindaco dirime eventuali contrasti nell'attività delle commissioni comunali.

[*]Commi modificati con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30.06.2020.

ART. 6

PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI

1. Il Sindaco, o un suo delegato, e gli assessori competenti per materia possono sempre partecipare alle riunioni delle commissioni con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. A tal fine la convocazione della riunione è sempre trasmessa loro in copia.
2. Ogni commissione può consultare in audizione il Segretario comunale, i Responsabili dei Settori/Servizi interessati, i componenti della giunta comunale e i consiglieri comunali, esperti esterni, rappresentanti di associazioni, altri soggetti che possano utilmente contribuire ai lavori della commissione.
3. Nell'atto istitutivo della commissione possono essere previste composizioni allargate a più soggetti in base alla competenza e agli argomenti da trattare in seno alla commissione.
4. Sempre nell'atto istitutivo della commissione può essere prevista la presenza necessaria del Segretario comunale alle sedute della commissione, senza diritto di voto.

ART. 7

ACCESSO AGLI ATTI DELLE COMMISSIONI

1. I componenti della commissione assolvono alle loro funzioni nel rispetto della normativa in tema di tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).
2. Il verbale di ciascuna riunione della commissione, una volta sottoscritto dai componenti presenti e dal segretario verbalizzante, è depositato presso il competente Settore/Servizio comunale ed è a disposizione del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali, secondo le norme e i principi in tema di accesso agli atti da parte degli amministratori locali.
3. I componenti della commissione hanno libero accesso ai verbali della stessa, una volta sottoscritti, e agli atti istruttori di ciascuna riunione senza formalità.